SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 dicembre 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994, n. 681.

Regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 1;

Sentito il parere del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, espresso nella riunione del 14 luglio 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo nella misura e con le modalità stabilite nel presente regolamento ed ogni altro provento a qualsiasi titolo realizzato connesso alla tenuta dell'Albo dal Comitato centrale per l'Albo.

Art. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni ad esso demandate a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Comitato centrale per l'Albo provvede a:

a) stabilire la ripartizione tra lo stesso Comitato ed i comitati provinciali delle entrate derivanti dalle somme versate dagli autotrasportatori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, sulla base dei relativi preventivi di spesa da esso approvati e redatti con modalità e classificazioni prestabilite;

b) assegnare ai presidenti dei comitati provinciali le somme destinate alla tenuta degli albi mediante ordinativi di accreditamento firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale;

c) redigere il rendiconto consuntivo della propria attività, acquisire quelli trasmessi da ciascun comitato provinciale e predisporre il rendiconto annuale;

d) assicurare adeguati controlli anche a carattere amministrativo-contabile ed economico-finanziario sulla gestione delle somme assegnate ed utilizzate da ciascun comitato provinciale.

Art. 3.

1. L'esercizio finanziario del Comitato centrale per l'Albo ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria del Comitato centrale si svolge in base al preventivo annuale di spesa che riassume i preventivi relativi al Comitato centrale e a ciascun comitato provinciale di cui all'art. 2, lettera *a)*.

Art. 4.

1. Le misure delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori sono determinate con deliberazione del Comitato centrale per l'Albo, tenuto conto del numero, del tipo e della portata dei veicoli circolanti.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il pagamento della quota si riferisce.

3. Nella prima applicazione del presente regolamento la deliberazione di cui al comma 2 deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento medesimo.

4. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita al competente comitato provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine.

Art. 5.

1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché i proventi a qualsiasi titolo realizzati, devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di successivo versamento alla contabilità speciale di cui al comma 2.

2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del Comitato centrale per l'Albo provvede, mediante postagiro firmato anche da un vice presidente eletto con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1, versandole sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata: Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori - gestione Albo nazionale autotrasportatori, al quale affluiranno le quote associative di cui al comma 1.

3. A valere sui fondi depositati nella predetta contabilità speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, da istituire per poi essere successivamente trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.

Art. 6.

1. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale per l'Albo entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, i preventivi di cui all'art. 2, lettera *a)*, accompagnati da una nota illustrativa dei criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni.

2. Il Comitato centrale per l'Albo, valutata la congruità delle richieste dei singoli comitati e gli adempimenti posti in essere da ciascuno di essi per consentire la tempestiva pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori secondo le direttive dello stesso Comitato centrale, assegna le somme sulla base del piano di ripartizione di cui all'art. 2, lettera *a)*, approvato con apposita deliberazione e ne autorizza contestualmente il trasferimento mediante ordini di accreditamento di cui all'art. 2, lettera *b)*.

Art. 7.

1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto vengono utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, che nel loro insieme formano l'Albo nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e per le attività ad essa connesse.

2. I Comitati centrale e provinciali sono tenuti ad utilizzare le somme loro assegnate per l'espletamento dei compiti istituzionali di competenza.

Art. 8.

1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

2. I pagamenti sono effettuati a mezzo ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli O/A firmati dal presidente del comitato provinciale.

Art. 9.

1. Al termine dell'anno finanziario i Comitati centrale e provinciali compilano il rendiconto consuntivo riferito all'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La compilazione del rendiconto avviene secondo le modalità e con le classificazioni indicate nella normativa contabile di cui all'art. 8, comma 1.

3. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale il rendiconto di cui al comma 1 entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Entro il 15 marzo successivo il Comitato centrale approva il rendiconto annuale.

Art. 10.

1. Nella prima applicazione del presente regolamento tutti i termini in esso previsti sono posticipati di tre mesi.

Art. 11.

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 26 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 dell'11 ottobre 1977, ed ogni altra norma di attuazione incompatibile o in contrasto con il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella, per i trasporti di merci su strada».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1993, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è il seguente:

«Art. 2. 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 298/1974 è il seguente:

«Art. 8 *(Attribuzioni del comitato centrale)*. — Il comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la specificazione delle attività di trasporto per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti speciali per il loro esercizio, a norma del successivo art. 16;

c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni nazionali della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;

d) proporre la determinazione e la modifica delle tariffe di trasporto;

e) esprimere, quando sia richiesto, pareri su provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;

f) coordinare l'attività dei comitati regionali e vigilare su di essa;

g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei comitati provinciali;

h) proporre al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile l'importo del contributo annuo previsto dal successivo art. 63, secondo comma, tenuto conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo stesso».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1993 è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 298/1974 è il seguente: «Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera *d)*». La lettera *d)* prevede dodici rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 298/1974 è il seguente: «2. Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale».

94G0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1994.

Conferimento dell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione della S.I.A.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la vigilanza governativa sulla S.I.A.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1994, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994, registro n. 1, foglio n. 18, concernente la nomina del maestro Roman Vlad a commissario straordinario della S.I.A.E.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1994, registro n. 1, foglio n. 54, di conferma della anzidetta nomina;

Considerato che non si è ancora concluso l'iter procedurale relativo all'approvazione delle modifiche statutarie della S.I.A.E., per cause non derivanti dall'attività del commissario straordinario, trattandosi di atto complesso che necessita della partecipazione di altri organi dello Stato;

Considerato che l'emanazione del Regolamento generale e del Fondo di solidarietà della S.I.A.E. sono atti conseguenti all'entrata in vigore dello statuto della medesima Società;

Considerato che non è possibile procedere alla elezione degli organismi statutari della Società se non dopo l'emanazione degli atti precedentemente citati;

Considerato che il mandato conferito al maestro Roman Vlad, ai sensi dei menzionati decreti, è scaduto in data 30 giugno 1994;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato taluni rilievi al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1994 che prorogava i poteri del commissario straordinario;

Considerato, infine, che è scaduto il periodo massimo di *prorogatio* stabilito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Ritenuta la necessità di assicurare la gestione della S.I.A.E.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Con le medesime funzioni e per l'esercizio dei medesimi poteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1994 in premessa citato, al maestro Roman Vlad è conferito l'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 27 ottobre 1994, ovvero fino alla data di ricostituzione degli organi societari, se anteriore alla scadenza del periodo indicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 50

94A7927

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 ottobre 1994, n. 682.

Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 24, comma 4, il quale prevede che le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare mediante regolamenti le categorie di documenti sottratti all'accesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in particolare l'art. 8 che disciplina i casi di esclusione dal diritto di accesso;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 17 dicembre 1993 con cui è stato trasmesso il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso nella seduta del 23 novembre 1993;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota prot. n. 2693 dell'11 ottobre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero per i beni culturali e ambientali, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono individuate dal presente regolamento.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e per la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documentazione relativa a progetti di allestimento e ristrutturazione di edifici destinati alla conservazione di beni culturali con particolare riferimento alle planimetrie e ubicazione delle sale espositive e dei depositi, nonché degli impianti in genere e di quelli di sicurezza in particolare;

b) documentazione relativa a progetti di restauro e/o ristrutturazione di edifici pubblici e privati con particolare riferimento alle planimetrie, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità;

c) documentazione relativa alle richieste di scorta armata per il trasporto di beni culturali;

d) documentazione relativa ai beni del demanio militare;

e) documentazione relativa alla vigilanza sul commercio dei beni culturali, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità;

f) documentazione relativa all'applicazione dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione delle opere d'arte), nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e repressione della criminalità;

g) documentazione relativa a rapporti con autorità e organismi nazionali e internazionali di polizia e con il comando carabinieri tutela patrimonio artistico.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documentazione riguardante il dipendente dell'amministrazione contenente notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria o comunque collegate alla sua persona;

b) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese;

c) documentazione concernente lavori di commissioni e organi collegiali fino alla conclusione del relativo procedimento, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese;

d) rapporti alla procura generale della Corte dei conti e richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, patrimoniali, contabili o penali;

e) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale della Corte dei conti, nonché alle competenti autorità giudiziarie;

f) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, associazioni ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

g) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni, per la durata dell'attività istruttoria, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese.

Art. 4.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.

2. Sono, altresì, esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che il Ministero per i beni culturali e ambientali detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 5.

Differimento del diritto di accesso

1. Il differimento del diritto di accesso è disposto ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. La durata del differimento è determinata in relazione all'esigenza di assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'art. 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, o in relazione all'esigenza di riservatezza dell'amministrazione specie nella fase preparatoria di provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'atto che dispone il differimento ne deve indicare la durata.

Art. 6.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 7.

Ufficio relazioni con il pubblico

1. Con successivo provvedimento sarà istituito, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di agevolare, anche mediante l'adozione di idonee misure organizzative, l'esercizio del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 9.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può disporre forme o modalità di pubblicità aggiuntive del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 355

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con D.P.R. n. 352/1992:

«Art. 8. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

Note alle premesse:

— Per i testi dell'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992, si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 24, comma 4, della legge n. 241/1990 e per l'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 20 novembre 1971 n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte):

«Art. 9. — 1. Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

2. — Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 352/1992:

«Art. 7. — 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata».

— Per l'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990 e l'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 352/1992 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 6:

— La legge n. 241/1990 reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il D.P.R. n. 352/1992 reca: regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 1993, n. 546.

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario».

94G0718

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 dicembre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. SIPA - Società italiana prodotti agroalimentari, in Sommacampagna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 12 novembre 1994 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. SIPA - Società italiana prodotti agroalimentari, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. SIPA - Società italiana prodotti agroalimentari e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. SIPA - Società italiana prodotti agroalimentari, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951.

Le funzioni di coordinamento e di indirizzo del collegio commissariale sono assegnate all'avv. Massimo Confortini.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7852

DECRETO 7 dicembre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Arena finanziaria, in Sommacampagna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 12 novembre 1994 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Arena finanziaria, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Arena finanziaria quale società

collegata con la S.p.a. SIPA preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Arena finanziaria, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951.

Le funzioni di coordinamento e di indirizzo del collegio commissariale sono assegnate all'avv. Massimo Confortini.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7853

DECRETO 7 dicembre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Agricola Sabbioni, in Sommacampagna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 12 novembre 1994 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Agricola Sabbioni, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Agricola Sabbioni quale società collegata con la S.p.a. SIPA preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Agricola Sabbioni, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951.

Le funzioni di coordinamento e di indirizzo del collegio commissariale sono assegnate all'avv. Massimo Confortini.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7854

DECRETO 7 dicembre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Finsipa, in Sommacampagna, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 12 novembre 1994 con cui il tribunale di Verona ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Finsipa, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. SIPA ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Finsipa quale società collegata con la S.p.a. SIPA preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima ed autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Finsipa, con sede in Sommacampagna, via Caselle, 10, collegata alla S.p.a. SIPA, e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari l'avv. Massimo Confortini, nato a Verona il 31 maggio 1947, il dott. Antonio Franchi, nato a Bologna il 12 settembre 1960 e l'avvocato Luigi Bellazzi, nato a Verona il 13 luglio 1951.

Le funzioni di coordinamento e di indirizzo del collegio commissariale sono assegnate all'avv. Massimo Confortini.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7855

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Sozzi Fernando in data 13 novembre 1989, rep. 17683, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luca Cabassi, nato a Parma l'11 febbraio 1964, e residente in via Matteotti, 28, Montechiarugolo, frazione Monticelli Terme, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7844

DECRETO 24 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola valdarnese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Figline Valdarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 luglio 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola valdarnese - Società a responsabilità limitata», con sede in Figline Valdarno (Firenze) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola valdarnese - Società a responsabilità limitata», con sede in Figline Valdarno (Firenze); costituita per rogito notaio Andrea Nizzi Nuti il 13 giugno 1972, rep. n. 20092, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giovanni Figlini, nato a Cascina (Pisa), il 10 marzo 1950 ed ivi residente in via S. Sebastiano n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7845

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola unione produttori associati a r.l.», in Taviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 giugno 1994 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Unione produttori associati a r.l.», con sede in Taviano (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Unione produttori associati a r.l.», con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Italo Aromolo in data 5 marzo 1979, rep. n. 74623, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giovanni Rollo, nato a Lecce, il 18 giugno 1946 ed ivi residente in via L. Corvaglia, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7846

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.F.C. - Cooperativa falegnami Carpi a responsabilità limitata», in Carpi, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione in data 28 settembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «C.F.C. - Cooperativa falegnami Carpi, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carpi (Modena) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.F.C. - Cooperativa falegnami Carpi, società cooperativa a responsbilità limitata», con sede in Carpi (Modena), costituita per rogito notaio dott. Agostino Rocca in data 6 dicembre 1946, reg. soc. n. 1887, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott.ssa Maria Luisa Cantaroni, nata a Castelfranco Emilia (Modena) il 28 giugno 1948, domiciliata in via del Taglio, 22, Modena;

avv. Francesco Ferri, nato a Casacalenda (Campobasso) l'11 marzo 1951, studio in piazza Mazzini, 15, Modena;

dott. Roberto Chionne, nato a Castiglione del Lago (Perugia), studio in corso V. Emanuele, 58, Castiglione del Lago (Perugia),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7847

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa operaia cittadellese - Co.Ci. a responsabilità limitata», in Cittadella, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 novembre 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa operaia cittadellese - Co.Ci., società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cittadella (Padova) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa operaia cittadellese - Co.Ci., società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito notaio avv. Giovanni De Julio il 30 aprile 1973, rep. n. 262232, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giancarlo Faggian, nato a Padova il 14 luglio 1937, con studio in Saonara (Padova), piazza Maria Borgato Soti, 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7848

DECRETO 29 novembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Città Corridonia - Cooperativa di produzione e consumo, società coop. a r.l.», in Corridonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 giugno 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa «Coop. Città Corridonia - Cooperativa di pruduzione e consumo, soc. coop. a r.l.», con sede in Corridonia (Macerata), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Città Corridonia - Cooperativa di produzione e consumo, società cooperativa

a r.l., con sede in Corridonia (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Adriano Valori in data 25 settembre 1976, rep. 32457/12024, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Marchionni, nato a Camerino (Macerata) il 19 maggio 1961, con studio in via Luigi Lanzi, 14, Corridonia (Macerata), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7849

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° dicembre 1994.

Determinazione dei segni caratteristici dei titoli relativi ai prestiti obbligazionari «Cassa depositi e prestiti - IRI a tasso variabile "1994-1999" e "1994-2001"», di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, recante «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi» che, ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonché del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni, emesse dalla Cassa medesima, con godimento 1° gennaio 1994, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;

Visti i commi 2 e 3 dello stesso art. 1, i quali stabiliscono che le predette obbligazioni sono utilizzate in sostituzione di debiti già esistenti, da individuarsi secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro e affidano allo stesso Ministro del tesoro il compito di determinare, entro il limite di lire 10.000 miliardi, l'importo delle emissioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza;

Visto il proprio decreto del 21 marzo 1994 sostituito con successivo decreto n. 349137 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1994, recante: «Determinazione dell'importo delle emissioni obbligazionarie, della tipologia degli strumenti finanziari e delle loro caratteristiche ai sensi del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, concernente razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato» che, per le finalità di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere all'IRI S.p.a. mutui in obbligazioni per l'importo di lire 10.000 miliardi ripartiti in due prestiti aventi le sottoindicate caratteristiche:

Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-1999:

importo di 5000 miliardi di durata quinquennale fino al 1° gennaio 1999; godimento 1° gennaio 1994; tasso d'interesse da determinarsi con apposito decreto del Ministro del tesoro, per le prime due cedole — la prima relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre 1994 e la seconda al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1994 — e semestrale per le cedole successive da determinarsi sulla base del tasso RIBOR con la maggiorazione di 40 centesimi di punto; rimborso del capitale alla scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato che potrà essere effettuato dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione al 1° gennaio 1997 o al 1° gennaio 1998 con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale;*

Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-2001:

importo di 5000 miliardi di durata settennale fino al 1° gennaio 2001; godimento 1° gennaio 1994; tasso d'interesse da determinarsi con apposito decreto del Ministro del tesoro per le prime due cedole — la prima relativa al periodo 1° gennaio-30 settembre 1994 e la seconda al periodo 1° ottobre-31 dicembre 1994 — e semestrale per le cedole successive da determinarsi sulla base del tasso RIBOR con la maggiorazione di 40 centesimi di punto; rimborso del capitale alla scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato che potrà essere effettuato dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione, al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 1997, con preavviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1994, recante: «Criteri di utilizzo dei mutui obbligazionari da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti all'IRI S.p.a. ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 140»;

Visto il proprio decreto del 15 aprile 1994, sostituito con successivo decreto del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1994, recante: «Regolamentazione dei prestiti obbligazionari che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere per le finalità di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, concernente razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato»;

Visto il proprio decreto dell'11 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1994, recante: «Determinazione del valore della prima e seconda cedola interessi, di scadenza 30 settembre e

31 dicembre 1994, relativi ai prestiti obbligazionari Cassa depositi e prestiti - IRI a tasso variabile "1994-1999" e "1994-2001"»;

Considerato che il comma 2 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1994, n. 598, di conversione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, prevede che: «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262 e 29 giugno 1994, n. 417»;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle forme, delle legende e dei segni caratteristici dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Le obbligazioni concernenti i prestiti indicati nelle premesse sono rappresentate da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 2.

Le obbligazioni di cui al presente decreto, stampate su carta a fondo filigranato, hanno, per ognuno dei due prestiti richiamati nelle premesse, la seguente composizione:

prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-1999: corpo del titolo e dieci cedole per il pagamento degli interessi;

prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-2001: corpo del titolo e 14 cedole per il pagamento degli interessi.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Cassa depositi e prestiti. Sui titoli relativi al «Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-1999» seguono, scendendo, le seguenti legende:

«CASSA DEPOSITI E PRESTITI»

«MUTUO IN OBBLIGAZIONI ALL'I.R.I. - PRESTITO CDP - IRI T.V. 1° GENNAIO 1994/1999»

«DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1994, N. 598»

«OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE 1994-1999»

Sui titoli relativi al «Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-2001» le legende sono invece le seguenti:

«CASSA DEPOSITI E PRESTITI»

«MUTUO IN OBBLIGAZIONI ALL'I.R.I. - PRESTITO CDP - IRI T.V. 1° GENNAIO 1994/2001»

«DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1994, N. 598»

«OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE 1994-2001»

Seguono le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro in alto del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione.

Seguono gli spazi per il richiamo delle seguenti disposizioni:

«il presente certificato è ammesso di diritto alla quotazione ufficiale, è compreso fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e può essere accettato quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni»;

«il presente certificato è disciplinato dalle disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 349136 e n. 349137 del 26 settembre 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1994».

Seguono poi gli spazi per la data e le diciture «IL DIRETTORE GENERALE» sul lato destro dell'obbligazione ed «IL CAPO DIPARTIMENTO PROVVISTA E BILANCIO» sul lato sinistro; nello spazio libero al centro viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Cassa depositi e prestiti.

Le cedole sono collocate al lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO IN OBBLIGAZIONI ALL'I.R.I.» seguito dalla dicitura «PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I.R.I. T.V. 1° GENNAIO 1994-1999» o «PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I.R.I. T.V. 1° GENNAIO 1994-2001» a seconda del prestito cui il titolo si riferisce.

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice titolo; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Cassa depositi e prestiti.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro del tesoro n. 349136 del 26 settembre 1994 già citato, nonché l'art. 3 del successivo decreto del Ministro del tesoro in data 11 ottobre 1994.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale è riportata la seguente legenda: «CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MUTUO IN OBBLIGAZIONI ALL'I.R.I.» seguito dalla indicazione «PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I.R.I. T.V. 1° GENNAIO 1994-1999» o «PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - I.R.I. T.V. 1° GENNAIO 1994-2001» a seconda del prestito cui il titolo si riferisce.

Segue l'indicazione del numero della cedola posta al centro del rosone, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli, il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale ed il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato da riportare nel corpo del titolo e nelle cedole nonché la firma del direttore generale e del capo dipartimento provvista e bilancio stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino per le obbligazioni sono:

taglio da lire 5 milioni: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 10 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 50 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 100 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 500 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 1 miliardo: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 10 miliardi: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in rosso;

taglio da lire 10 milioni: in mattone;

taglio da lire 50 milioni: in azzurro;

taglio da lire 100 milioni: in celeste;

taglio da lire 500 milioni: in verde;

taglio da lire 1 miliardo: in rosa;

taglio da lire 10 miliardi: in giallo.

Art. 3.

Qualora l'assegnazione delle obbligazioni rappresentative dei prestiti indicati nelle premesse avvenga in più soluzioni, secondo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto ministeriale n. 349136 del 26 settembre 1994, ogni tranche in attesa della stampa definitiva dei titoli, sarà rappresentata da un certificato unico, frazionabile a richiesta.

I certificati di cui al precedente comma, stampati su carta gialla della Cassa depositi e prestiti, recano in alto al centro lo stemma della Cassa depositi e prestiti.

Sui certificati relativi al «Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-1999» seguono, scendendo, le seguenti legende:

«CASSA DEPOSITI E PRESTITI»

«MUTUO IN OBBLIGAZIONI ALL'I.R.I. - PRESTITO CDP - IRI T.V. 1° GENNAIO 1994/1999»

«DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1994, N. 598»

«OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE 1994-1999»

Sui certificati relativi al «Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-2001» le legende sono invece le seguenti:

«CASSA DEPOSITI E PRESTITI»

«MUTUO IN OBBLIGAZIONI ALL'I.R.I. - PRESTITO CDP - IRI T.V. 1° GENNAIO 1994/2001»

«DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 1994, N. 516, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1994, N. 598»

«OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE 1994-2001»

Seguono le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro in alto del certificato, del numero allo stesso assegnato e del valore nominale. Seguono gli spazi per il richiamo delle seguenti disposizioni:

«il presente certificato è ammesso di diritto alla quotazione ufficiale, è compreso fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e può essere accettato quale deposito cauzionale presso le pubbliche amministrazioni»;

«gli interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50% decorrono dal 1° gennaio 1994 e sono pagabili per il primo anno il 1° ottobre 1994 ed il 1° gennaio 1995 e per gli anni successivi il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno di durata del prestito su esibizione del presente certificato previa firma per quietanza su apposito modello per ricevuta ed apposizione, a tergo del certificato medesimo, del bollo di pagamento nel rispettivo riquadro».

Seguono poi gli spazi per la data e le diciture «IL DIRETTORE GENERALE» sul lato destro del certificato ed «IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROVVISTA E BILANCIO» sul lato sinistro.

Sul retro del certificato sono stampati i riquadri, 10 per i certificati relativi al «Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-1999» e 14 per i certificati relativi al «Prestito Cassa depositi e prestiti - I.R.I. t.v. 1° gennaio 1994-2001», per l'apposizione del bollo di pagamento delle rate di interesse con indicazione in ogni riquadro della data prevista di pagamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A7850

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titoli abilitanti esteri per l'esercizio della professione di professore d'orchestra negli enti autonomi lirici o istituzioni concertistiche assimilate.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48 CEE del Consiglio, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni;

Vista la domanda in data 6 giugno 1994, integrata il 1° agosto 1994, prodotta dal sig. Roger Low, nato a Beverly (Stati Uniti d'America) e residente in Firenze, Costa San Giorgio, 8, cittadino tedesco, ai fini del riconoscimento dei titoli di studio di «Bachelor of music in violoncello» e di «Master in music», conseguiti all'estero e già riconosciuti quali titoli equiparati al titolo accademico tedesco di «Diplom-Musiker», immediatamente abilitante all'esercizio della professione di musicista nella Repubblica federale di Germania, per l'esercizio della professione di professore d'orchestra presso l'orchestra del Maggio musicale fiorentino in Firenze;

Visti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e la legge 4 giugno 1934, n. 977, in materia di diplomi di magistero rilasciati dai conservatori o istituti musicali parificati;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Considerata la dichiarazione rilasciata in data 23 marzo 1994 dal teatro comunale Maggio musicale fiorentino di Firenze, attestante l'attività prestata dal sig. Roger Low presso il citato ente dal 1984 al 1994;

Visti i verbali della Conferenza di servizi di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115/1992 del 19 luglio, 3 e 26 ottobre 1994, nel quale ultimo è espressa intesa favorevole al riconoscimento, ad eccezione del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, recante: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on. prof. Giuliano Urbani»;

Decreta:

I titoli accademici di «Bachelor of music in violoncello», conseguito presso il Curtis Institute of music di Philadelphia in data 11 maggio 1974 e il «Master in music», conseguito presso la Juillard School di New York dal sig. Roger Low, nato a Beverly (Stati Uniti d'America), cittadino tedesco, già riconosciuti nella Repubblica federale di Germania ed equiparati al titolo tedesco di «Diplom-Musiker», sono riconosciuti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, quali titoli abilitanti per l'esercizio della professione di professore d'orchestra negli enti autonomi lirici o istituzioni concertistiche assimilate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1994

Il Ministro: URBANI

94A7851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 novembre 1994.

Sostituzione di un membro supplente della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 8785).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vsto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa commissione, in esecuzione della norma appena citata, ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Visto l'art. 3, comma 4, del citato regolamento, approvato con delibera n. 5388/1991, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota in data 3 ottobre 1994, con la quale il presidente dell'Anasf ha indicato il sig. Francesco Cioja quale membro supplente di nomina Anasf della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari, in sostituzione del sig. Mario Angelini;

Visto che tale sostituzione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del sig. Angelini;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

Il sig. Mario Angelini, membro supplente di nomina Anasf della commissione dell'Emilia-Romagna per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è sostituito con il sig. Francesco Cioja.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: BERLANDA

94A7860

DELIBERAZIONE 29 novembre 1994.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. (Deliberazione n. 8792).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 7 novembre 1994 la Fondiaria S.p.a. ha comunicato di aver incrementato la propria partecipazione diretta e indiretta al capitale de La Fondiaria assicurazioni S.p.a. dal 70,53 per cento al 90,51 per cento;

Considerato che a seguito di quanto comunicato dalla Fondiaria S.p.a. il flottante delle azioni emesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. si è ridotto al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 29 novembre 1994

Il presidente: BERLANDA

94A7861

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico dell'Entovsco da parte della società «Tecnowatt» S.r.l. (Deliberazione n. V/57146).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 5 luglio 1994, prot. n. 33141, dalla società «Tecnowatt» S.r.l. per la realizzazione di nuovo impianto idroelettrico dell'Entovsco su un'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 7, 8, 11,

foglio 14, mappali 280, 42, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione dell'utilità sociale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), mappali 7, 8, 11, foglio 14, mappali 280, 42, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A7862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Besseghini Maria. (Deliberazione n. V/57337).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 5 agosto 1994, prot. n. 39303, dalla sig.ra Besseghini Maria per la ristrutturazione di un fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappale 172, foglio 38 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in

forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale 172, foglio 38 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A7863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di ripristino idraulico del torrente Spoel tra il «Pont Lonch» ed il «Pont dal Vert» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/57353).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 28 maggio 1994, prot. n. 21780, da parte del comune di Livigno per la realizzazione di opere di ripristino idraulico del torrente Spoel tra il «Pont Lonch» ed il «Pont dal Vert» su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'esecuzione di opere finalizzate ad evitare che, in occasione del disgelo primaverile, l'alveo del fiume si riempia e dia luogo a fenomeni di esondazione;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57,· così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A7864

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un ripristino di viabilità carraia da parte della sig.ra Capelli Pierangela. (Deliberazione n. V/57354).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 agosto 1994, prot. n. 38664, dalla sig.ra Capelli Pierangela per la realizzazione di un ripristino della viabilità carraia su un'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappali 208, 226, foglio 53 (per la sola parte interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto cio premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappali 208, 226, foglio 53 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

94A7865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di bonifica da parte del sig. Fiorelli Lorenzo. (Deliberazione n. V/58016).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 6 settembre 1994, prot. n. 43145, dal sig. Fiorelli Lorenzo per la realizzazione di opere di bonifica su un'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 55, foglio 16, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 55, foglio 16, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7866

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per interventi relativi all'edilizia economico-popolare agevolata (realizzazione di nuovi alloggi) da parte della società Silvestri costruzioni S.n.c. (Deliberazione n. V/58017).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 12 agosto 1994, prot. n. 40303, dalla soc. Silvestri costruzioni S.n.c. per interventi relativi all'edilizia economico-popolare agevolata (realizzazione di nuovi alloggi) su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 154, 86, foglio 41 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio in considerazione del corretto inserimento ambientale dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto cio premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 154, 86, foglio 41 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e recupero di un fabbricato rurale da parte del sig. Pedroncelli Walter. (Deliberazione n. V/58018).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 agosto 1994, prot. n. 39529, dal sig. Pedroncelli Walter per la realizzazione di manutenzione straordinaria e recupero del fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 2, 3, foglio 60 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 2, 3, foglio 60 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per lavori di ristrutturazione del nucleo rurale in località «Fulin» da parte del sig. Rinaldi Beniamino. (Deliberazione n. V/58020).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 agosto 1994, prot. n. 41130, dal sig. Rinaldi Beniamino per lavori di ristrutturazione del nucleo rurale in località «Fulin» su un'area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 627, 628, 629, foglio 35 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 627, 628, 629, foglio 35 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 KV in cavo interrato da parte dell'Enel. (Deliberazione n. V/58021).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 23 agosto 1994, prot. n. 41134, dall'Enel per la realizzazione di un elettrodotto a 23 KV in cavo interrato su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 3, 11, 12, foglio 38, mappali 4, 5, foglio 37 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 3, 11, 12, foglio 38, mappali 4, 5, foglio 37 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. Il presidente: MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Chiuro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un impianto idroelettrico da parte della società Energia ambiente S.r.l. (Deliberazione n V/58022).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 settembre 1994, prot. n. 44335, della società Energia ambiente S.r.l. per la realizzazione di un impianto idroelettrico su un'area ubicata nel comune di Chiuro (Sondrio), mappali 2, 4, 5 foglio 5, mappali 41, 16, 42, 44, 39, 15, foglio 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiuro (Sondrio), mappali 2, 4, 5, foglio 5, mappali 41, 16, 42, 44, 39, 15, foglio 6 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7871

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di sistemazione e miglioramento della viabilità sulla strada comunale Livigno-Passo Forcola da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/58023).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 settembre 1994, prot. n. 43675, dal comune di Livigno per la realizzazione di opere di sistemazione e miglioramento della viabilità sulla strada comunale Livigno-Passo Forcola su un'area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappali 2, 10, 12, 19, foglio 65, mappali 1, 2, foglio 4 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò, in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali 2, 10, 12, 19, foglio 65, mappali 1, 2, foglio 4 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7872

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'ampliamento del bivacco Manzi da parte del C.A.A.I. di Milano. (Deliberazione n. V/58025).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 5 agosto 1994, prot. n. 39267, dal C.A.A.I. per la realizzazione di ampliamento bivacco Manzi su un'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappale 3, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio, in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel fatto che «... il bivacco Manzi costituisce l'unico punto d'appoggio in tutta la Val Torrone e offre un indispensabile riparo per coloro che percorrono il sentiero Roma; rappresenta inoltre l'unica base di partenza per le numerose ascensioni e arrampicate sui versanti sud-est-ovest dei Pizzi del Torrone sulla Punta Alessandra, Punta Melzi e Punta Ferraio...» come da delibera di giunta comunale n. 96/94;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla piu puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto

legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Val Masino (Sondrio), mappale 3, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 11 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7873

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada da parte della «F.lli Ghilardi S.a.s.». (Deliberazione n. V/58280).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 22 agosto 1994, prot. n. 40998, dalla «F.lli Ghilardi S.a.s.» per la realizzazione di una strada su un'area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 765, 852. 853, 854, 855, 856, 857, 859, 915, foglio 33 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 765, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 915, 917, foglio 33 (per la sola parte interessata dall'intervento) dell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7874

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una recinzione da parte del sig. Mazza Alberto Domenico. (Deliberazione n. V/58281).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 25 agosto 1994, prot. n. 41756, dal sig. Mazza Alberto Domenico per la realizzazione di una recinzione su un'area ubicata nel comune Tirano (Sondrio), mappali 299, 322, 320, foglio 69 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tale che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), mappali 299, 322, 320, foglio 69 (per la sola parte interessata dall intervento) dell'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 ottobre 1994

p. *Il presidente:* MARCHIORO

Il segretario: FERMO

94A7875

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 ottobre 1994, n. 22/94.

Art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica»: concessione di beni e risorse umane, strumentali e finanziarie in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici; locali delle amministrazioni pubbliche in uso alle organizzazioni sindacali.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'Aniacap

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Ufficio del coordinamento amministrativo - Dipartimento degli affari generali e del personale - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale, Palazzo del Quirinale

L'art. 9, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica»: c.d. «collegato» alla legge finanziaria per il 1994) definisce una nuova normativa in materia di concessione e di uso di beni e di risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni pubbliche in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici.

L'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede che:

«1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consenta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici puo essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base di valori di mercato».

In considerazione delle profonde innovazioni delle predette disposizioni rispetto alla previgente normativa in materia, sono pervenute — e continuano a pervenire — molteplici richieste di chiarimento da parte delle amministrazioni pubbliche e dei sindacati, sia nelle vie brevi che per iscritto.

In particolare, i quesiti posti riguardano i seguenti aspetti:

concessione in uso dei locali delle amministrazioni pubbliche alle associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, tra i quali i cosiddetti organismi e comitati di gestione a composizione mista sindacati-amministrazione ed i CRAL, per finalità varie (ricreative, culturali, di ristoro, di mensa, di spaccio, di approvviggionamento, per il tempo libero, mutualistiche, di assistenza e di servizi sociali in genere);

concessione in uso dei locali delle amministrazioni pubbliche a favore delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La nuova normativa in materia incontra, in verità, ancora diversi ostacoli applicativi sia per la varietà delle fattispecie concrete riscontrabili nelle diverse realtà delle amministrazioni pubbliche, sia — soprattutto — per la difficoltà intrinseca della «novità» rispetto alla previgente normativa in materia.

La problematica in argomento — che presenta comunque alcuni aspetti di complessità — richiede un'uniformità di indirizzo e necessita di conseguenti chiarimenti, da fornire a tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di evitare eventuali posizioni interpretative diverse, che potrebbero ridurre o, al limite, annullare la portata innovativa delle disposizioni in argomento, sia in termini di gestione, sia in termini di risparmi finanziari che dovrebbero, e debbono, conseguire ad una corretta applicazione delle predette disposizioni.

Tutto ciò premesso, a parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, la intera problematica deve essere distintamente affrontata nei due aspetti in precedenza evidenziati.

A) *Concessione di beni e risorse umane, strumentali e finanziarie ad associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici.*

In varie amministrazioni pubbliche, segnatamente in quelle con una rilevante consistenza di personale, con l'intento di migliorare le condizioni degli addetti, da tempo si è provveduto, per prassi consolidata — anche in mancanza di specifiche disposizioni normative, ovvero in presenza di vecchie normative di fonte regolamentare — a finanziare associazioni od organizzazioni ricreative, culturali, di approvvigionamento, di ristoro, di spaccio, di servizio mense, per il tempo libero, mutualistiche, di assistenza e di servizi sociali in genere; in molti casi anche con la destinazione a tali organizzazioni di proprio personale di organico (in comando o in distacco).

Sempre allo scopo di sostenere l'attività svolta dalle citate organizzazioni od associazioni a favore dei dipendenti pubblici, sovente sono stati «concessi in uso» — specie nelle sedi centrali ed in quelle periferiche con numero rilevante di addetti — anche «locali dell'amministrazione» per lo spaccio di viveri, per l'approvvigionamento, ovvero per il servizio caffetteria o mensa o, ancora, per attività di vario genere, anche promozionali, «senza richiedere la corresponsione di canone» ovvero «con canone assolutamente insignificante e simbolico».

I diversi tipi di intervento in argomento hanno inizialmente interessato alcuni settori della pubblica amministrazione e, segnatamente, quelli ad indirizzo produttivistico ed aziendale, ovvero alcune articolazioni in cui il personale è impegnato in orari di lavoro complessi e peculiari.

Successivamente, nella sequenza dei rinnovi degli accordi sindacali del pubblico impiego, la fattispecie in esame è stata disciplinata — anche in relazione al disposto di cui all'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 — in quasi tutti i comparti e settori di contrattazione collettiva del pubblico impiego, tenendo presente i principi vigenti in materia ex art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Tali norme dispongono:

art. 23, comma 1, della legge n. 93/1983: «Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300»: «Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli ... 11, nonché degli articoli ... della legge 20 maggio 1970, n. 300».

art. 11, della legge n. 300/1970: «Attività culturali, ricreative e assistenziali»: «Le attività culturali, ricreative e assistenziali promosse dall'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai lavoratori».

Si riportano nell'allegato 1 gli estremi della principale normativa intervenuta, nei tempi più recenti, nel settore pubblico — prima del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge n. 537/1993 — sulla materia in esame.

In sintesi, la richiamata previgente normativa conteneva una disciplina pressoché uniforme per i diversi comparti e settori di contrattazione del pubblico impiego, prevedendo che le singole amministrazioni pubbliche:

«possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti»; la gestione di tali servizi «può essere affidata» ad organismi misti formati dai rappresentanti dei dipendenti (in maggioranza), e da rappresentanti dell'amministrazione, sottoposti alla vigilanza di un «comitato interno», composto dai rappresentanti dell'amministrazione (in maggioranza) e dei dipendenti;

«possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi» suddetti «nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite», «adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni»;

«iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione» («nel caso di servizi individuali i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il 30% del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative»).

La richiamata normativa prevedeva, poi, che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale doveva essere definito, «entro un anno dalla data di entrata in vigore dei citati decreti del Presidente della Repubblica», «il regolamento tipo degli organismi» precedentemente indicati;

con accordi decentrati a livello nazionale dovevano essere «disciplinate» le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in questione finora è stato emanato solo per il comparto «Ministeri» (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1992). L'art. 7 di tale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevedeva, peraltro, che «ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 44/1990, per le finalità degli organismi e delle associazioni di cui agli articoli precedenti le amministrazioni possono mettere a disposizione proprio personale, nel numero minimo necessario in quanto utilizzato per scopi istituzionali».

Sintetizzato quanto sopra, si mette in evidenza che tutta la normativa in precedenza richiamata riconduceva la erogazione dei servizi in argomento svolti a favore dei dipendenti nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche.

Nell'illustrato precedente quadro normativo si collocano, ora, le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riportate in precedenza («è abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», ecc.), che sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1994.

Tali disposizioni — come esplicitato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge (A.S. 1508, XI legislatura) — mirano innanzitutto a porre «regole uniformi, per la concessione di beni e di risorse finanziarie pubbliche, a tutti i soggetti, ivi comprese le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici».

In questo campo — come, peraltro, già segnalato in precedenza — l'indicata normativa è perfettamente in linea con i nuovi principi sanciti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai successivi decreti legislativi correttivi, finalizzati anche a porre fine alla c.d. «cogestione» della cosa pubblica.

L'espressione usata dal legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge n. 537/1993 per individuare gli organismi che non possono più beneficiare a titolo gratuito di beni e di risorse umane, strumentali e finanziarie «in qualsiasi forma e a qualunque titolo» e, peraltro, assai ampia e di portata generale («associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici»).

L'ampia e generale formulazione dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è conseguente, evidentemente, al preciso intento del legislatore di realizzare effetti finanziari sicuri; da un lato attraverso il contenimento della spesa pubblica derivante dalla abrogazione di «ogni disposizione che fa obbligo o consente ..., in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie e pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti ...», e dall'altro lato, attraverso entrate aggiuntive certe, derivanti da una diversa utilizzazione dei dipendenti

pubblici e dei beni pubblici, richiedendo che «solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato» e «se previsto dalla legge» può «essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici» l'uso dei predetti beni pubblici.

In sostanza le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 537/1993 sono da riferirsi, in via generale, a tutte le varie forme in cui si concretizza un'associazione o una organizzazione di pubblici dipendenti, e cioè la totalità delle figure soggettive nelle quali prevale l'elemento personale, tra le quali i c.d. organismi e comitati a composizione mista, i c.d. CRAL, ed altre figure — quali le Fondazioni — costituite per la cura di interessi di particolari categorie di dipendenti pubblici.

In base alla nuova vigente normativa in materia, il fatto che i servizi resi dalle «associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici» — come appena individuate — siano rinvenibili e/o collegati con i «fini istituzionali», costituisce evidentemente la ragione che può consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 di rinvenire il titolo legale, («se previsto dalla legge»), per la concessione in «uso di beni pubblici», «solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato».

Ciò rappresentato osul piano normativo, non possono, poi, essere ignorati, come si è anticipato, gli effetti finanziari delle disposizioni recate dai predetti commi 1 e 2 dell'art. 9 della legge n. 537/1993.

Le disposizioni in esame, nell'ambito della globale manovra finanziaria, comportano entrate aggiuntive certe per effetto del migliore e più produttivo utilizzo dei beni pubblici e demaniali (derivanti dai nuovi canoni e dalla rivalutazione — mediante adeguamento ai canoni determinati sulla base dei valori di mercato — dei vecchi «irrisori canoni» di concessione pagati dalle organizzazioni ed associazioni di pubblici dipendenti, CRAL o organismi similari, come in precedenza individuati) e consentono alle amministrazioni pubbliche un ulteriore «effetto positivo di ritorno», sia in termini di efficienza ed efficacia, sia di produttività, ove si consideri il sicuro «recupero ad usi produttivi» dei dipendenti pubblici attualmente distaccati o comandati presso «le organizzazioni o associazioni» in questione.

B) *Locali delle pubbliche amministrazioni in uso alle organizzazioni sindacali.*

Problemi interpretativi più rilevanti sembrano sorgere, invece, per quanto concerne i «locali delle rappresentanze sindacali aziendali», in riferimento al comma 2 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Per inquadrare il problema è utile sottolineare la sequenza della evoluzione normativa della materia nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

Seppure in mancanza di specifiche disposizioni normative, da tempo, per prassi consolidata, infatti, le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici hanno usufruito di «locali messi a disposizione» dalle pubbliche amministrazioni.

Successivamente, nella sequenza dei rinnovi sindacali del pubblico impiego, l'utilizzo dei detti locali da parte delle organizzazioni sindacali è stato organicamente disciplinato — anche in relazione al disposto di cui all'art. 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 — per quasi tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, tenendo presente i principi in materia ex art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Tali norme dispongono:

art. 23, comma 2, della legge n. 93/1983: «Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300»: «... con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli ... 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300»;

art. 27 della legge n. 300/1970: «Locali delle rappresentanze sindacali aziendali»: «Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di isufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni».

Si riportano nell'allegato 2 gli estremi della principale normativa intervenuta, nei tempi più recenti, nel settore pubblico — prima del decreto legislativo n. 29/1993 e della legge n. 537/1993 — in materia di locali da mettere a disposizione delle rappresentanze sindacali.

In sintesi, la richiamata previgente normativa conteneva una disciplina sostanzialmente uniforme per i diversi comparti e settori di contrattazione del pubblico impiego, prevedendo che:

in ciascuna unità amministrativa con almeno 200 dipendenti (100 nei comparti «Aziende» e «Ricerca») è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura;

nelle unità amministrative con un numero inferiore a 200 dipendenti (100 nei comparti «Aziende» e «Ricerca») le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Inoltre, nei comparti «Ministeri», «Aziende», «Scuola», «Università» e «Ricerca» ha operato — in quanto richiamato dalle normative di settore — il disposto dell'art. 49, comma 2, della legge n. 249/1968 («a ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle

amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali»). Analoga disposizione ha operato per la Polizia di Stato (art. 92, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121: «a ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rapresentative è altresì concesso, nella sede centrale, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali»).

La previgente normativa nel pubblico impiego in materia di utilizzo dei locali delle rappresentanze sindacali aziendali, come si è visto, era abbastanza conforme ai «principi» recati dal citato art. 27 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Tuttavia, dal confronto delle rispettive normative in precedenza riportate, si evince che nel settore pubblico era stata definita una disciplina che, per alcuni aspetti (di non secondaria importanza), era diversa in alcuni comparti e settori da quella dello statuto dei lavoratori.

Infatti, nel settore pubblico, «tenuto conto delle disponibilità obiettive», era ritenuta legittima la «concessione», in uso gratuito, di un locale, nella sede centrale, da adibire continuativamente ad ufficio sindacale «per ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative».

Nel settore privato, invece, il predetto art. 27 della legge n. 300/1970 dispone che il datore di lavoro deve porre «permanentemente a disposizione» di tutte le rappresentanze sindacali aziendali «un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa».

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 29/1993, si deve ora fare riferimento, per la materia in questione, alle disposizioni dell'art. 27 della legge n. 300/1970, che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, si applica direttamente nei confronti delle indicate amministrazioni pubbliche, nell'ambito della più complessiva applicazione al pubblico impiego dello «Statuto dei lavoratori» (legge n. 300/1970):

art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993: «La legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero di dipendenti».

In tale contesto normativo si collocano, ora, le disposizioni recate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in precedenza riportate.

Occorre, pertanto, ai fini della soluzione dello specifico problema dei locali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 in uso alle organizzazioni sindacali, analizzare il rapporto che intercorre tra l'art. 9, comma 2, della legge n. 537/1993, l'art. 27 della legge n. 300/1970 e l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

Rilevato che in base all'art. 27 della legge n. 300/1970 l'utilizzazione, nelle due distinte forme della destinazione permanente e di quella temporanea, dei locali a favore delle rappresentanze sindacali rappresenta un «diritto sindacale» — derivante dalla azione di sostegno all'attività sindacale voluta dalla legge n. 300/1970, cui corrisponde un «obbligo del datore di lavoro» —, si può ritenere che si è in presenza, nella fattispecie dell'art. 27 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dell'art. 55 del decreto legislativo n. 29/1993, di «norme speciali», non abrogate, quindi, dalle disposizioni di carattere generale recate dall'art. 9, comma 2, della legge n. 537/1993.

Peraltro, va anche evidenziato che la previsione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 537/1993 — che prescrive un «canone determinato sulla base dei valori di mercato» — presuppone un rapporto di tipo contrattuale, mentre nella fattispecie in esame — dati i presupposti normativi richiamati — la previsione di un onere economico doveva, se mai, essere qualificata come indennizzo.

In conclusione, a giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, i locali delle pubbliche amministrazioni in uso alle organizzazioni sindacali non rientrano nel campo di applicazione della normativa recata dall'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione della «specialità» della normativa di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 ed all'art. 27 della legge n. 300/1970.

In proposito si rende opportuno evidenziare, ancora, che per effetto delle disposizioni recate dall'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 (con la conseguente applicazione, nella fattispecie, dell'art. 27 della legge n. 300/1970) è stata «uniformata» nella materia dell'utilizzo dei locali delle rappresentanze sindacali aziendali la disciplina del settore pubblico a quella del settore privato, per cui sono da ritenere abrogate tutte le indicate specifiche normative preesistenti in materia nel pubblico impiego.

Ne consegue, coerentemente, che — ai sensi della richiamata nuova vigente regolamentazione in materia nell'ambito del pubblico impiego (e cioè la riconduzione alla disciplina unitaria dell'art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di tutte le richiamate specifiche normative preesistenti in materia di messa a disposizione dei locali delle amministrazioni pubbliche in favore delle organizzazioni sindacali) — le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, sono tenute, ora, a mettere a disposizione permanentemente un unico idoneo locale comune per tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e non più, quindi, un locale da adibire continuativamente ad ufficio sindacale» per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli

organismi vigilati od associati, che provvederanno all'attuazione della normativa in argomento nell'ambito della rispettiva autonomia istituzionale ed ordinamentale.

Il Ministro: URBANI

Registrata alla Corte dei conti il 22 novembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 3

ALLEGATO 1

A) *Concessione di beni e risorse umane, strumentali e finanziarie ad associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici.*

Principale normativa intervenuta nei tempi più recenti, prima della legge n. 537/1993 e prima del decreto legislativo n. 29/1993:

comparto «Ministeri»: art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 1992), oltre ad altre disposizioni legislative per singole amministrazioni;

comparto «Enti pubblici non economici»: art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

comparto «Regioni-Enti locali»: art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268;

comparto «Aziende»: art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

comparto «Sanità»: art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

comparto «Scuola»: art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;

comparto «Ricerca»: art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, e art. 12 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

comparto «Università»: art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319;

Polizia di Stato: art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

ALLEGATO 2

B) *Locali delle pubbliche amministrazioni in uso alle organizzazioni sindacali.*

Principale normativa intervenuta, nei tempi più recenti, prima della legge n. 537/1993 e prima del decreto legislativo n. 29/1993:

comparto «Ministeri»: art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

comparto «Scuola»: art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209;

comparto «Aziende»: art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e art 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269;

comparto «Ricerca»: art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568;

comparto «Regioni-Enti locali»: art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

comparto «Sanità» e relativa «Area medica»: articoli 32 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

comparto «Enti pubblici non economici»: art. 10 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

comparto «Università»: art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Polizia di Stato: art. 92, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

94A7877

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 17 novembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Moorosi Vernet Raditapole, ambasciatore del Regno del Lesotho, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 17 novembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Benali Benzaghou, ambasciatore della Repubblica algerina democratica e popolare, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 17 novembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Martin Stropnicky, ambasciatore della Repubblica ceca, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 17 novembre 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Michael E. Sherifis, ambasciatore della Repubblica di Cipro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

94A7879

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 Carli Alberto, notaio residente nel comune di Siena, è trasferito nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

94A7880

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 171/T, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Tebaldeschi Cesare, nato il 4 novembre 1890 a Napoli. — Già distintosi quale combattente di tre guerre, non esitava ad affrontare la dura lotta partigiana. Comandante di un gruppo di volontari, si

imponeva all'ammirazione ed al rispetto per le sue doti di coraggio. In numerosi fatti d'arme, sia in città che in provincia, sempre primo in ogni azione dimostrava le sue non comuni doti di comando e di sprezzo del pericolo. Arrestato e sottoposto a torture, manteneva un contegno eccezionalmente dignitoso riuscendo in tal modo a salvare non pochi suoi compagni dell'eccidio delle Ardeatine. Magnifica tempra di soldato e di combattente della libertà. — Roma, 9 settembre 1943-4 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 28 Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Cantalupo Ligure. — Nella lotta contro il nazifascismo sosteneva coraggiosamente le forze partigiane dando alla causa della libertà notevole contributo di combattimenti, di sangue generoso, di valore e di sofferenze ed a dimostrazione del suo spirito indomito si eresse a comune autonomo ed indipendente nominando sindaco e giunta disconoscendo ogni potere al nazifascismo. — Cantalupo Ligure, settembre 1943-aprile 1945.

94A7881

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

TACIS: programma di partenariato e coordinamento (PCP) dell'assistenza tecnica nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakhistan, Kyrghizistan, Moldavia, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan).

Con riferimento al comunicato del 19 aprile 1994 n. 103030 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994), relativo al programma TACIS-PCP, si rende noto che lo stesso è stato riproposto e finanziato per ulteriori 5 MECU, sul budget TACIS 1994. Il nuovo pacchetto informativo, contenente le linee guide del programma, il modulo per la presentazione della domanda e le relative istruzioni per la compilazione, è disponibile presso il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali - Divisione V e presso gli organismi aderenti alla Task force PHARE/TACIS del Ministero del commercio con l'estero (vedasi elenco riportato in allegato).

Nel precisare che è stabilito al 28 febbraio 1995 il termine ultimo per la presentazione dei progetti dell'Autorità nazionale, secondo le modalità indicate nel comunicato citato in premessa, gli operatori sono comunque invitati a presentare le loro proposte entro il 31 gennaio 1995.

Ciò permetterà al nucleo di valutazione, incaricato di effettuare la pre-selezione di un massimo di 10 progetti da inviare alla Commissione europea, di verificare in via preventiva la loro ammissibilità al finanziamento e, ove possibile, tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso della 1ª fase, di consentire opportuni aggiustamenti, anche di carattere formale, in relazione ai criteri prefissati in sede comunitaria.

Per ulteriori informazioni sul Programma è disponibile un servizio di segreteria dal lunedì al sabato (ore 10-12) ai seguenti numeri telefonici: 06-59932588/98.

ALLEGATO

ICE - Dott.ssa Sommaruga, v.le Liszt, 21, Roma - fax 59647438, tel. 59929419.

Confindustria - prof. Di Gaetano, v.le Astronomia, 30, Roma - fax 5919615, tel. 5903279.

Confartigianato - dott.ssa Schineanu, v. S. Giovanni in Laterano, 152, Roma - fax 70452188, tel. 7037425.

Confapi - dott. Gargiulo, v. della Colonna Antonina, 52, Roma - fax 6791488, tel. 6991530.

Confcommercio Eurosportello - dott.ssa Governatori, p.zza G.G. Belli, 2, Roma - fax 5814984, tel. 5898973.

Federexport c/o Confindustria - dott. Volpe, Roma - fax 5910629, tel. 59031.

AICOD - dott. Frosi, v.le Astronomia, 30, Roma - fax 5903594, tel. 5903479.

Unioncamere - dott. Conti, p.zza Sallustio, 21, Roma - fax 4871995, tel. 4704316.

Mondimpresa - dott.ssa Marras, v. di Porta Pinciana, 36, Roma - fax 4746092, tel. 48820311/2.

OICE (Ass. Organizzazioni ingegneria e consulenza tecnico-economica) - dott.ssa Sebastiani, v. Adda, 55, Roma - fax 8541685, tel. 8558797.

AICSI (Agenzia italiana per cooperazione e sviluppo interscambi internazionali) - dott. Sorvillo, v. R. Fauro, 82, Roma - fax 8074535, tel. 8085791.

ICEPS (Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo) - dott.ssa Angori, v. Cola di Rienzo, 11, Roma - fax 3214690, tel. 3215095.

INFORMEST (Centro di Servizi e documentazione per la coop. economica internazionale) - dott. Poli, v. Morelli, 39, Gorizia - fax 0481/537204, tel. 0481/537172.

FINEST (Finanziaria di promozione della coop. economica con i Paesi dell'Est) - dott. Simonelli, c.so V. Emanuele II, 47, Pordenone - fax 0434/20704, tel. 0434/20607.

ABI (Ass. bancaria italiana) - dott.ssa Ascoli Marchetti, v. delle Botteghe Oscure, 46, Roma - fax 6767480, tel. 6767266.

CONICS (Consorzio interuniversitario coop. sviluppo) - dott.ssa Benni, v. Dalmazia, 29, Roma - fax 8416207, tel. 8416900.

Osservatorio Interregionale Coop. Sviluppo - prof. Ciufolini, v. del Caravaggio, 105, Roma - fax 51601177, tel. 5160110.

CESTUD (Centro studi degli Scambi con l'Estero) - dott. Lunari, v. Archimede, 120, Roma - fax 8587095, tel. 8587125.

AICRE (Ass. Italiana Comuni e Regioni d'Europa) - dott. Pellegrini (Presidente), dott. Casciani, p.zza di Trevi, 86, 00187 Roma - fax 6793275, tel. 69940461.

94A7882

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. A639/1994 del 31 ottobre 1994

Specialità: **LOMEXIN**

Confezione:
FLACONE 100 G SCALP FLUID 2%
a base di FENTICONAZOLO NITRATO

Titolare A.I.C.:
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
VIA CIVITALI, 1, 20148 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00748210150

N. A.I.C.: 026043214 (in base 10) 0SUSEG (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
D01AC12 (FENTICONAZOLO).

Estratto decreto n **A1193/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **BIOPLEX EPATO**

Confezione:
FLACONE 250 ML SOLUZIONE EV
a base di MISCELA DI L-AMINOACIDI G 20,88

Titolare A.I.C.:
DR. A. TORRE FARMACEUTICI S.R.L.
VIALE E. FORLANINI, 15, 20134 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00754530152

N. A.I.C.: 028484018 (in base 10) 0V58FL (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **A1194/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **BIOPLEX NEFRO**

Confezione:
FLACONE 250 ML SOLUZIONE EV
a base di MISCELA DI L-AMINOACIDI G 14,2

Titolare A.I.C.:
DR. A. TORRE FARMACEUTICI S.R.L.
VIALE E. FORLANINI, 15, 20134 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00754530152

N. A.I.C.: 028485011 (in base 10) 0V59DM (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
B05BA01 (AMINOACIDI).

Estratto decreto n. **1200/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **KALIDIL**

Confezione:
40 COMPRESSE 20 MG
a base di NICORANDIL

Titolare A.I.C.:
BRACCO S.P.A.
VIA EGIDIO FOLLI, 50, 20134 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00825120157

N. A.I.C.: 028188047 (in base 10) 0UW7DH (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
C01DX16 (NICORANDIL).

Estratto decreto n. **1204/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **METAMUCIL**

Confezione:
4 GUSTE POLVERE ARANCIA 5,85 G
a base di PSYLLIUM HUSK

Titolare A.I.C.:
PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A.
VIALE CESARE PAVESE, 385, 00144 ROMA (RM)
Codice fiscale: 00439220583

N. A.I.C.: 024399180 (in base 10) 0R8MBD (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
A06AC01 (ISPAGHULA [PSILLIO SEMI])

Estratto decreto n. **1205/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **FORANE**

Confezione:
FLACONE 100 ML + SERURITY LOCK
a base di ISOFLURANE

Titolare A.I.C.:
ABBOTT S.P.A.
04010 CAMPOVERDE (LT)
Codice fiscale: 00076670595

N. A.I.C.: 025206020 (in base 10) 0S1784 (in base 32)

Classificazione: classe: «A», per uso ospedaliero (H), prezzo L. 320.000, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione Internazionale ATC:
N01AB06 (ISOFLURANO)

Estratto decreto n. **1206/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **FIBRONEVRINA**

Confezione:
IM 5 FIALA LIOFILIZZATO + 5 FIALASOLVENTE
a base di TIAMINA CLOR + CIANOCOBALAMINA

Titolare A.I.C.:
A. CECCARELLI E C. DEI F.LLI LUC.ARN. CORR. TANGANELLI
VIA G. CAPONSACCHI, 31, 50126 FIRENZE (FI)
Codice fiscale: 00438580482

N. A.I.C.: 019923022 (in base 10) 0M002G (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
A11DB (VITAMINA B1, in associazione con VITAMINA B6 E/O VITAMINA B12).

Estratto decreto n **1207/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **IMMUCYTAL F**

Confezione:
12 BUSTINE GRANULARE
a base di FRAZIONI RIBOSOMIALI

Titolare A.I.C.:
PHARMA FABRE S.R.L.
VIA LEONARDO DA VINCI, 168, 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
Codice fiscale: 00758420152

N. A.I.C.: 029010028 (in base 10) 0VPB3D (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
J07AX (altri vaccini batterici).

Estratto decreto n. **1209/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **KALIDIL**

Confezione:
20 COMPRESSE 10 MG
a base di NICORANDIL

Titolare A.I.C.:
BRACCO S.P.A.
VIA EGIDIO FOLLI, 50, 20134 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00825120157

N. A.I.C.: 028188035 (in base 10) 0UW7D3 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
C01DX16 (NICORANDIL).

Estratto decreto n. **1210/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **LASOVEN GEL**

Confezione:
GEL 40 G
a base di EPARINOIDE BAYER

Titolare A.I.C.:
BAYROPHARM ITALIANA S.R.L.
VIALE CERTOSA, 210, 20156 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00829950153

N. A.I.C.: 024209025 (in base 10) 0R2TN1 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
C05BA01 (EPARINOIDI ORGANICI).

Estratto decreto n. **1211/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **LIDENT ADRENALINA**

Confezione:
2% 1:80000 60 TUBOFIALE 1,8 ML
a base di LIDOCAINA CLOR. + ADRENALINA TARTRATO

Titolare A.I.C.:
PARKE DAVIS S.P.A.
VIA C. COLOMBO, 1, 20020 LAINATE (MI)
Codice fiscale: 09810140153

N. A.I.C.: 029180015 (in base 10) 0VUJ3H (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
N01BB52 (LIDOCAINA, ASSOCIAZIONI).

Estratto decreto n. **1212/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **LIMPIDEX 15**

Confezione:
14 CAPSULE 15 MG
a base di LANSOPRAZOLO

Titolare A.I.C.:
SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
VIALE SHAKESPEARE, 47, 00144 ROMA (RM)
Codice fiscale: 00410650584

N. A.I.C.: 028755027 (in base 10) 0VFK27 (in base 32)

Classificazione: classe: «A», per uso ospedaliero (H), prezzo L. 31.000, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1994, n. 544, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Classificazione Internazionale ATC:
A02BC03 (LANSOPRAZOLO).

Estratto decreto n. **1213/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **LODINE**

Confezione:
RETARD 10 CONFETTI 600 MG
a base di ETODOLAC

Titolare A.I.C.:
WYETH S.P.A.
VIA NETTUNENSE, 90, 04011 APRILIA (LT)
Codice fiscale: 00150450591

N. A.I.C.: 025656075 (in base 10) 0SGYSC (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
M01AB08 (ETODOLAC).

Estratto decreto n. **1224/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **TORA-DOL**

Confezione:
10 ML FLACONE SOLUZIONE OS 2%
a base di KETOROLAC TROMETAMINA

Titolare A.I.C.:
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A.
VIA CIVITALI, 1, 20148 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00748210150

N. A.I.C.: 027253069 (in base 10) 0TXQBF (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
M01AX03 (KETOROLAC).

Estratto decreto n. **1226/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **SILIREX**

Confezione:
30 CAPSULE 200 MG
a base di ESTRATTO DI CARDO MARIANO

Titolare A.I.C.:
LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.
VIA GRAMSCI, 4, 20014 NERVIANO (MI)
Codice fiscale: 00738630151

N. A.I.C.: 023795065 (in base 10) 0QQ5CT (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
A05BA (TERAPIA EPATICA).

Estratto decreto n. **1236/1994** *del 31 ottobre 1994*

Specialità: **FASTJEKT**

Confezione:
«JUNIOR» SIRINGA AUTOINIETTANTE 0,165 MG
a base di ADRENALINA

Titolare A.I.C.:
BRACCO S.P.A.
VIA EGIDIO FOLLI, 50, 20134 MILANO (MI)
Codice fiscale: 00825120157

N. A.I.C.: 028505028 (in base 10) 0V5WY4 (in base 32)

Classificazione: classe: «C»

Classificazione Internazionale ATC:
C01CA (ADRENERGICI E DOPAMINERGICI).

94A7935

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 dicembre 1994

Dollaro USA	1640,65
ECU	1985,68
Marco tedesco	1041,88
Franco francese	302,40
Lira sterlina	2561,05
Fiorino olandese	930,44
Franco belga	50,661
Peseta spagnola	12,416
Corona danese	265,67
Lira irlandese	2520,04
Dracma greca	6,742
Escudo portoghese	10,168
Dollaro canadese	1182,71
Yen giapponese	16,338
Franco svizzero	1229,87
Scellino austriaco	148,02
Corona norvegese	238,61
Corona svedese	217,13
Marco finlandese	336,13
Dollaro australiano	1272,65

94A7945

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un reliquato stradale in comune di Masone

Con decreto aziendale, 25 novembre 1994, n. 2119, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 990 circa, ubicato lungo la strada statale n. 456 - km 89+000 nel comune di Masone (Genova), ed identificato al nuovo catasto al foglio n. 7, part. n. 1078, mapp. n. 113.

94A7883

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Matematica discreta (gr. A01B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10 della legge n. 537/93, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A7884

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario sulle aree depresse del territorio nazionale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 15, all'art. 7, comma 3, nel testo dell'art. 9-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come aggiunto dal predetto art. 7, comma 3, del decreto-legge specificato in epigrafe, le parole «*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*», sono sostituite dalle seguenti: «*dal 10 dicembre 1994*»;

alla pag. 16, all'art. 9, comma 1, nel testo dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal predetto art. 9, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, dove è scritto: «... ovvero ad una *della* amministrazioni regionali e locali, ...», leggasi: «... ovvero ad una *delle* amministrazioni regionali e locali, ...»;

alla pag. 18, all'art. 10, comma 4, secondo periodo, dove è scritto: «... con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza *dell'*Amministrazione di assegnazione, ...», leggasi: «... con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza *all'*Amministrazione di assegnazione, ...».

94A7946

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 9 dicembre 1993 concernente: «Metodi di analisi, piani di campionamento e livelli da rispettare per il mercurio nei prodotti della pesca». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 20, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, terzo comma, dove è scritto: «... dell'analisi effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata *del campione*.», si legga: «... dell'analisi effettuata sulla miscela perfettamente omogeneizzata *dei campioni*.».

94A7839

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300